



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II Civile – Fallimentare

In persona del Giudice Designato, dott. Sergio Rossetti ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Viste le istanze depositate in data 15.02.2021 con le quali i sigg.ri _____, nato a _____,

_____ entrambi, con _____
l'ausilio dell'OCC _____ hanno richiesto aprirsi nei loro confronti la
procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter ss. l. 3/2012;

rilevato che le istanze proposte separatamente devono essere trattate congiuntamente quale procedura familiare ai sensi dell'art. 7 bis l. 3/2012, come introdotto con l. 176/2020 in sede di conversione del d.l. 137/2020, essendo gli istanti coniugi che, se pure separati, convivono e, comunque, avendo il sovraindebitamento un'origine comune;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012 in ragione della residenza degli istanti in _____

rilevato che a norma dell'art. 14 ter, co. 2, l. 3/2012 unitamente alla domanda sono stati depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei sovraindebitati, corredata dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che nella propria attestazione, inoltre, l'OCC, forse a cagione dell'improvvido rimando all'art. 9, co. 2, contenuto nel citato art. 14 ter, co. 2, l. 3/2012 si è anche soffermato sulla "fattibilità del piano" proposto dai debitori che, nella sostanza, consisterebbe nella messa a disposizione dello stipendio percepito per i prossimi quattro anni, detratto quanto necessario al mantenimento della famiglia, nonché nella vendita dell'immobile di proprietà degli istanti in favore di un terzo già individuato e ad un prezzo predeterminato, nonostante l'immobile sia già oggetto di espropriazione forzata, esclusa, viceversa, la vendita di un'autovettura necessaria ai bisogni della famiglia;

ritenuto che nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale il "piano" non deve considerarsi elemento della domanda – a differenza di quanto avviene nel piano del consumatore e nella proposta di accordo – in quanto con tale procedura, assimilabile ad un fallimento del debitore civile, il debitore mette a disposizione dei propri creditori tutte



le proprie sostanze, presenti e future, ma nei limiti di quattro anni, mentre spetta al liquidatore elaborare il programma di liquidazione a norma dell'art. 14 novies l. 3/2012;

considerato che, in base a quanto sopra specificato, risulta estranea al contesto della procedura concorsuale prescelta dai debitori la richiesta di aprire immediatamente la procedura al precipuo fine di consentire ai creditori di valutare "la congruità dell'offerta ricevuta" per l'acquisto dell'immobile, atteso che, nella liquidazione giudiziale i creditori non devono valutare alcunché se non prendere atto del fatto che tutto il patrimonio del debitore è rimesso nella loro disponibilità per il tramite degli organi della procedura;

ritenuto altresì necessario precisare, anzi, che il liquidatore qui nominato dovrà senza indugio costituirsi nella procedura per espropriazione forzata aperta nei confronti dei debitori al fine di consentire lo svolgimento di una gara competitiva sull'unico cespite di rilievo dei debitori, gara a cui, certamente, l'offerente potrebbe decidere di partecipare;

trattandosi, infatti, anche questa di una procedura esecutiva, ancorché concorsuale, valgono i principi generali delle liquidazioni *invito domino* che impongono l'avvio di una procedura competitiva sui beni costituenti l'attivo senza potere accedere ad una vendita a trattativa privata, se non previa sollecitazione del mercato;

ancora: deve osservarsi che, ferma restando la necessità di una vendita competitiva, ove l'espropriazione dell'immobile in sede esecutiva individuale fosse impedita dall'apertura della presente procedura, ne discenderebbe che la liquidazione giudiziale dovrebbe indire una nuova gara, con una nuova pubblicità e, quindi, nuovi costi, temporali e monetari, che risulta inutile sostenere, anche tenuto conto del fatto che, se si considerano tali nuovi ed ulteriori costi, quanto offerto dal soggetto che ha già depositato cauzione (e potrebbe, quindi, decidere, come tutti i consociati, di partecipare all'asta) non si discosterebbe di molto rispetto all'offerta minima indicata nel bando di vendita in corso;

rilevato che il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore deve contenere la determinazione di quanto occorre al mantenimento del debitore e della propria famiglia;

sotto questo profilo deve osservarsi che i ricorrenti percepiscono uno stipendio netto mensile, calcolato sulla base di 12 mensilità di euro 3.180 (di cui euro 1750 il marito e 1430 la moglie) e che hanno indicato, complessivamente, in euro 2.500 mensili quanto occorre al mantenimento proprio e dei tre figli della coppia (di cui euro 1400 provenienti dal marito ed euro 1.100 provenienti dalla moglie);

tale somma, se pure superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per l'indice della scala ISEE del 2,85 (trattandosi di 5 componenti il nucleo familiare) è, comunque, inferiore alla quota impignorabile ex art. 545 c.p.c. per complessivi euro 2.544 somma che, pertanto, deve rimanere nella disponibilità della famiglia così ripartita: euro 1.400 quota disponibile tratta dallo stipendio del marito; euro 1.144 quota disponibile tratta dallo stipendio della moglie;

considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell'istante, così come attestato dall'OCC;

considerato che la debitrice non risulta assoggettabile ad altre procedure concorsuali e si trova in stato di sovraindebitamento così come descritto dalla l. 3/2012;



considerato che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14-ter, co. 3, lett. a, b, c, d, e che a seguito delle modifiche intervenute con la legge di conversione 176/2020 il requisito dell'esistenza di atti di frode non è più attuale con riferimento all'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione giudiziale;

considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a, b;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza di condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della procedura di liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

ritenuta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1 l. 3/2012;

PQM

Dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-quinquies l. 3/2012 dei sigg.ri

Nomina liquidatore

Dispone che il liquidatore:

- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-octies e alla liquidazione ex art. 14-novies l. n. 3/2012;
- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti, nonché nei registri PRA, in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;

Fissa a norma dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della propria famiglia in una somma netta pari ad € 2.544 mensili, e quindi nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.;

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies, co. 5 l. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Dispone che il liquidatore, nella propria qualità di avvocato e senza ulteriori compensi per tale attività, subentri nella procedura esecutiva in corso al fine di consentire l'espletamento della procedura competitiva come già programmata;

Ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

Dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

Dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC/liquidatore con le prassi d'uso.

Milano, 26/02/2021

Il Giudice Designato

dott. Sergio Rossetti



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

